



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF
Sezione dei diritti politici

Elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023

Prontuario per gruppi candidati

Indice

1	In generale.....	5
1.1	Data delle elezioni.....	5
1.2	Sistema elettorale.....	5
1.3	Numero di seggi per ogni Cantone.....	5
1.4	Svolgimento delle elezioni.....	5
1.5	Trasparenza nel finanziamento della politica.....	6
1.5.1	Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni del Consiglio nazionale.....	6
1.5.1.1	Conduzione di una campagna comune.....	6
1.5.1.2	Presentazione delle comunicazioni.....	7
1.5.1.3	Entrate preventivate.....	7
1.5.1.4	Conto finale delle entrate.....	7
1.5.1.5	Liberalità monetarie e non monetarie.....	8
1.5.1.6	Divieto di accettare liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero.....	9
1.5.2	Controllo dei dati e dei documenti da parte del CDF nonché disposizioni penali.....	9
1.5.3	Pubblicazione dei dati e dei documenti da parte del CDF.....	9
1.5.4	Excursus: obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di elezioni del Consiglio degli Stati.....	10
1.5.5	Obblighi di trasparenza cantonali per le campagne in vista di elezioni.....	10
1.6	Incompatibilità.....	10
1.7	Utilizzo di dati personali degni di particolare protezione.....	11
2	Presentazione delle candidature nei Cantoni con sistema maggioritario	12
2.1	Candidatura nei Cantoni con sistema maggioritario con possibilità di elezione tacita	12
2.2	Candidatura nei Cantoni con sistema maggioritario senza possibilità di elezione tacita.....	12
3	Presentazione delle candidature nei Cantoni con sistema proporzionale	13
3.1	Termine per la presentazione delle proposte di candidatura e termine per la modifica	13
3.2	Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti le candidature.....	14
3.2.1	Informazioni minime sulla proposta di candidatura.....	14
3.2.2	Nome.....	14
3.2.3	Numero di candidature per proposta.....	15
3.2.4	Dichiarazione di accettazione.....	15
3.2.5	Divieto di candidature plurime.....	15
3.3	Denominazione delle proposte di candidatura.....	15
3.3.1	Denominazione e lista privilegiata.....	15
3.3.2	Numerazione.....	16
3.4	Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti i/le firmatari/ie.....	16
3.4.1	Numero minimo.....	16
3.4.2	Divieto di firme plurime.....	16
3.4.3	Impossibilità di revocare le firme apposte.....	17
3.4.4	Attestazioni del diritto di voto.....	17
3.4.5	Agevolazioni amministrative per il numero minimo di firme.....	17
3.4.6	Rappresentante della proposta di candidatura.....	18
3.5	Congiunzioni di liste.....	18
3.5.1	Ammissione illimitata di congiunzioni di liste.....	18
3.5.2	Ammissione limitata di sotto-congiunzioni.....	18
3.5.3	Inammissibilità delle sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni.....	19

3.5.4	In sintesi	19
3.5.5	Effetto della congiunzione di liste	19
3.5.6	Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste	20
3.6	Autorità di ricorso in materia di proposte di candidatura	20
3.7	Pubblicazione delle liste	20
4	Scheda	21
4.1	Stampa ufficiale di tutte le liste	21
4.2	Nullità delle schede non ufficiali	21
4.3	Schede prestampate suppletive	21
5	Votare validamente: come compilare la scheda	22
5.1	Principio.....	22
5.2	Schede prestampate.....	22
5.3	Schede non prestampate	22
5.4	Regole comuni alle schede prestampate e non prestampate	22
5.4.1	Numero massimo di candidati/e eleggibili	22
5.4.2	Effetti della denominazione della lista.....	23
6	Schede nulle	24
6.1	Schede nulle ovunque	24
6.2	Schede nulle nei Cantoni con sistema maggioritario	24
6.3	Schede nulle nei Cantoni con sistema proporzionale	24
7	Espressione del voto e agevolazioni	25
7.1	Voto: agevolazioni	25
7.1.1	Voto anticipato: anticipo minimo	25
7.1.2	Voto per rappresentanza	25
7.1.3	Urne itineranti.....	25
7.1.4	Ulteriori agevolazioni.....	25
7.2	Modalità di voto.....	26
7.2.1	Voto per corrispondenza.....	26
7.2.2	Voto elettronico	26
8	Spoglio	27
8.1	Spoglio nei Cantoni con sistema proporzionale	27
8.1.1	Processo verbale dei risultati	27
8.1.2	Ripartizione dei mandati tra le liste	27
8.1.2.1	Prima ripartizione.....	27
8.1.2.2	Ripartizione dei mandati restanti	27
8.1.2.3	Casi particolari: quoziente identico e maggiore resto	27
8.1.2.4	Casi particolari: ulteriori regole per l'assegnazione dei mandati restanti	28
8.1.3	Ripartizione dei mandati tra candidati/e.....	28
8.1.3.1	Ordine	28
8.1.3.2	Sorteggio	28
8.1.4	Ripartizione dei mandati fra liste congiunte	28
8.2	Spoglio nei Cantoni con sistema maggioritario	28
8.2.1	Processo verbale dei risultati	28
8.2.2	Ripartizione dei mandati	28
9	Elezione tacita.....	29
10	Seggio divenuto vacante prima del termine della legislatura nei Cantoni con sistema proporzionale	30
10.1	Candidati/e subentranti: ordine.....	30

10.2	Parità di voti.....	30
10.3	Defezione del primo subentrante	30
11	Elezioni complementari e suppletorie	31
11.1	Elezione complementare nei Cantoni con sistema proporzionale	31
11.1.1	Diritto di presentare una proposta di candidatura.....	31
11.1.2	Quorum	31
11.1.3	Procedura nel caso in cui le persone firmatarie non facciano uso del diritto di proposta.....	31
11.1.4	Elezioni complementari in caso di seggi rimasti vacanti.....	31
11.2	Elezioni suppletorie nei Cantoni con sistema maggioritario	31
12	Procedura di ricorso.....	32
12.1	Termini di impugnazione.....	32
12.2	Motivazione.....	32
13	Rappresentanza femminile	33
13.1	Quota di candidati e candidate per partito.....	33
13.2	Quota dei candidati e delle candidate eletti/e per partito	34
14	Come promuovere in modo mirato le candidature femminili	36
14.1	Come la configurazione della lista influisce sull'esito dell'elezione	36
14.2	Cumulo ufficiale	36
14.3	Ordine delle candidature	36
14.4	Liste di sole donne	37
14.5	Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste	37
14.6	I limiti di siffatte misure	38
14.7	Misure per promuovere le minoranze sottorappresentate	38
15	Osservazioni elettorali da parte dell'OSCE/ODIHR.....	39
16	Ulteriori informazioni.....	40
17	Basi legali.....	41
17.1	Elezioni.....	41
17.2	Esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero	41
17.3	Voto elettronico.....	41

In generale

1 In generale

1.1 Data delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52^a legislatura si svolgono il 22 ottobre 2023 e nei giorni precedenti (art. 19 della legge federale sui diritti politici¹, LDP).

1.2 Sistema elettorale

I sei Cantoni che dispongono di un'unica deputata o di un unico deputato al Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno) la/lo eleggono secondo il sistema maggioritario. I 20 Cantoni che dispongono di più seggi in Consiglio nazionale (Zurigo, Berna, Lucerna, Svitto, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura) eleggono le persone candidate secondo il sistema proporzionale.

1.3 Numero di seggi per ogni Cantone

L'articolo 149 della Costituzione federale² (Cost.) stabilisce che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati e deputate del Popolo svizzero. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente; ciascun Cantone ha diritto ad almeno un seggio.

Secondo l'ordinanza del 1° settembre 2021³ sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, i seggi sono ripartiti tra i Cantoni secondo la tabella 1:

Tabella 1 Numero di seggi per ogni Cantone

1. Zurigo	36	14. Sciaffusa	2
2. Berna	24	15. Appenzello Esterno	1
3. Lucerna	9	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	4	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	16
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	19
10. Friburgo	7	23. Vallese	8
11. Soletta	6	24. Neuchâtel	4
12. Basilea Città	4	25. Ginevra	12
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

1.4 Svolgimento delle elezioni

Le elezioni del Consiglio nazionale sono elezioni federali. Lo svolgimento di tali elezioni compete ai Cantoni. I nomi dei/delle responsabili cantonali delle elezioni sono pubblicati da inizio 2023 sul sito Internet della Cancelleria federale⁴.

¹ Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici; [RS 161.1](#)

² [RS 101](#)

³ [RS 161.13](#)

⁴ www.bk.admin.ch > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale > Elezioni del Consiglio nazionale 2023 > Responsabili delle elezioni nei Cantoni

In generale

1.5 Trasparenza nel finanziamento della politica

Il 23 ottobre 2022 entreranno in vigore le nuove disposizioni concernenti la trasparenza nel finanziamento della politica (art. 76b–76k LDP e ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica [OFiPo]⁵), che disciplinano l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti politici, dei membri senza partito dell'Assemblea federale e delle campagne in vista di elezioni o votazioni federali (cfr. n. 1.5.1 segg.). L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di elezioni sarà applicato per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2023.

Riassumendo, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e i membri senza partito devono rendere pubblici ogni anno le loro entrate, le liberalità superiori a 15 000 franchi e i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico. Il finanziamento delle campagne in vista di elezioni o votazioni federali va reso pubblico se si impiegano più di 50 000 franchi. Occorre dichiarare le entrate preventivate e il conto finale delle entrate nonché le liberalità superiori a 15 000 franchi. L'accettazione di liberalità anonime e di liberalità provenienti dall'estero è vietata sia per il finanziamento dei partiti sia per le campagne (eccezione: elezioni del Consiglio degli Stati, ma va resa pubblica nel conto finale). A chi viola tali prescrizioni è comminata una multa fino a 40 000 franchi.

I dati e i documenti devono essere inseriti in un registro informatizzato messo a disposizione dal Controllo federale delle finanze (CDF; art. 7 OFiPo). Trovate tale registro presumibilmente a partire dal secondo trimestre 2023 al seguente indirizzo: www.efk.admin.ch.

Si raccomanda di registrarsi per tempo presso il CDF e di creare un proprio conto anche se inizialmente il raggiungimento dell'importo di 50 000 franchi per una campagna dovesse sembrare improbabile (cfr. n. 1.5.1.2).

In caso di domande sull'obbligo di rendere pubblico il finanziamento potete rivolgervi al CDF: info@efk.admin.ch.

Entrando nei dettagli, le disposizioni concernenti l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni prevedono quanto segue.

1.5.1 Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni del Consiglio nazionale

Secondo l'articolo 76c capoversi 1 e 2 LDP, le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale devono rendere pubblico il modo in cui la finanziano. Sono tuttavia obbligati a farlo soltanto se presumibilmente impiegheranno più di 50 000 franchi. In tal caso, al CDF va comunicato quanto segue (art. 76c cpv. 2 e 76d cpv. 1 lett. b LDP):

- le entrate preventivate (termine: 7 settembre 2023; cfr. n. 1.5.1.3);
- il conto finale delle entrate (termine: 21 dicembre 2023; cfr. n. 1.5.1.4);
- le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna (termine: cfr. n. 1.5.1.5).

L'obbligo di comunicazione si concretizza nel momento in cui gli attori politici devono presumere, in buona fede, che le loro spese per la campagna supereranno i 50 000 franchi. Se solo dopo la scadenza del termine risulta che per una campagna si sono spesi più di 50 000 franchi, le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie di oltre 15 000 franchi devono essere comunicate entro dieci giorni lavorativi (art. 5 cpv. 2 OFiPo).

1.5.1.1 Conduzione di una campagna comune

Le persone o società di persone che conducono una campagna comune presentano congiuntamente i dati e i documenti. Una campagna è condotta in comune se le persone o società di persone

⁵ Ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica; RS **161.18**; [RU 2022 490](#)

In generale

pianificano la campagna insieme e si presentano al pubblico insieme (art. 5 cpv. 1 OFiPo). Se tali condizioni sono adempiute, le liberalità concesse loro e le loro spese sono sommate (art. 76c cpv. 4 LDP).

1.5.1.2 Presentazione delle comunicazioni

Gli attori politici si fanno registrare dal CDF nel registro informatizzato e vi inseriscono le loro comunicazioni tempestivamente e di propria iniziativa (art. 8 e 9 lett. a OFiPo).

I dati personali comprendono:

- cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio o
- ragione sociale e sede.

Il CDF controlla e convalida la registrazione dell'utente nel registro informatizzato sulla base di una prova dell'identità che gli va trasmessa elettronicamente.

Nei casi in cui la trasmissione elettronica non è possibile o ragionevolmente esigibile, l'ordinanza prevede che in via eccezionale le comunicazioni possano essere trasmesse anche in forma cartacea per via postale. Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli (art. 8 cpv. 3 OFiPo).

1.5.1.3 Entrate preventivate

Secondo l'articolo 9 OFiPo le comunicazioni devono comprendere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio o ragione sociale e sede degli attori politici (già rilevati durante la registrazione);
- l'importo complessivo delle entrate;
- le entrate da liberalità monetarie (cfr. n. 1.5.1.5);
- il valore delle entrate da liberalità non monetarie (cfr. n. 1.5.1.5);
- le entrate da manifestazioni;
- le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi;
- i fondi propri monetari (se impiegati per la campagna);
- i candidati da sostenere con le spese.

Le entrate preventivate vanno comunicate al più tardi 45 giorni prima dell'elezione (art. 76d cpv. 1 lett. b LDP), vale a dire entro il 7 settembre 2023. Se sono state rilevate prima, vanno se del caso aggiornate e trasmesse in via definitiva entro tale data.

1.5.1.4 Conto finale delle entrate

Se al termine della campagna risulta che le spese sostenute superano i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna comunicano il conto finale delle entrate (art. 6 cpv. 1 OFiPo).

Secondo l'articolo 6 capoverso 2 e l'articolo 9 OFiPo la comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio o ragione sociale e sede degli attori politici (già rilevati durante la registrazione);
- l'importo complessivo delle entrate;
- le entrate da liberalità monetarie (cfr. n. 1.5.1.5);
- il valore delle entrate da liberalità non monetarie (cfr. n. 1.5.1.5);
- le entrate da manifestazioni;
- le entrate ricavate dalla vendita di beni e servizi;
- i fondi propri monetari (se impiegati per la campagna);
- i candidati sostenuti con le spese.

Il conto finale delle entrate va comunicato al più tardi 60 giorni dopo l'elezione (art. 76d cpv. 1 lett. b LDP), vale a dire entro il 21 dicembre 2023.

In generale

1.5.1.5 Liberalità monetarie e non monetarie

Per **liberalità monetarie** si intendono vantaggi finanziari concessi da persone fisiche o giuridiche oppure da società di persone sotto forma di contanti, bonifico bancario, assunzione o condono di debito (art. 2 lett. b OFiPo).

Per **liberalità non monetarie** si intendono beni materiali o servizi, solitamente proposti a titolo commerciale, forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato da persone fisiche o giuridiche o da società di persone se, alla luce delle circostanze, per il beneficiario è evidente che la liberalità è elargita per sostenere una campagna (art. 2 lett. c OFiPo).

Le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi per donatore e per campagna concesse dai 12 agli 1,5 mesi (23.10.2022 – 7.9.2023) precedenti l'elezione vanno indicate al CDF nelle entrate preventivate se ricevute entro il 7 settembre 2023.

Se tali liberalità vengono ricevute tra il 7 settembre e il 22 ottobre 2023, vanno comunicate entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione o dalla presa di conoscenza della liberalità concessa (art. 76d cpv. 2 LDP e art. 5 cpv. 3 OFiPo). Se vengono ricevute dopo il giorno dell'elezione, vanno comunicate al CDF con il conto finale al più tardi 60 giorni dopo l'elezione, vale a dire entro il 21 dicembre 2023 (art. 76d cpv. 1 lett. b LDP). Una liberalità è già considerata concessa se è stata promessa ma non è ancora stata fornita. Va dunque resa nota anche una liberalità promessa prima dell'elezione ma che sarà effettivamente fornita soltanto dopo (art. 10 cpv. 3 OFiPo).

Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate vanno indicate le liberalità monetarie e non monetarie (art. 76d cpv. 3 LDP, art. 9 OFiPo).

Per le **liberalità monetarie** vanno comunicati (art. 76d cpv. 4 LDP):

- il valore della liberalità;
- la data della sua concessione (data del pagamento o data in cui è stata promessa la liberalità);
- il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

Per le **liberalità non monetarie** vanno comunicati (art. 76d cpv. 4 LDP e art. 10 cpv. 4 OFiPo):

- il valore materiale della liberalità;
- il tipo di servizio;
- la data della concessione (data effettiva della concessione o data in cui è stata promessa la liberalità);
- il calcolo al prezzo di mercato del valore comunicato;
- il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

Le liberalità superiori a 15 000 franchi destinate alle campagne vanno documentate alla loro ricezione o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto contabile e un estratto bancario o una conferma del donatore della liberalità (art. 76d cpv. 5 LDP e art. 10 cpv. 1 OFiPo). Le prove possono essere caricate direttamente nel registro informatizzato e non vengono pubblicate.

È considerata donatore la persona fisica o giuridica o la società di persone che ha elargito la liberalità in origine al fine di sostenere l'attore politico (art. 10 cpv. 2 OFiPo).

La liberalità è considerata concessa se il destinatario ne dispone o se è stata promessa in vista di una campagna e il destinatario può, in buona fede, presumere di riceverla effettivamente (art. 10 cpv. 3 OFiPo).

In generale

1.5.1.6 Divieto di accettare liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero

L'accettazione di liberalità anonime e di liberalità provenienti dall'estero è vietata per le elezioni del Consiglio nazionale. Il divieto riguarda sia le liberalità monetarie sia quelle non monetarie (art. 76h cpv. 1 LDP). Le liberalità concesse da Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero (art. 76h cpv. 2 LDP).

Chi riceve una **liberalità** monetaria o non monetaria **anonima** deve fornire i dati relativi alla provenienza (il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità) oppure, se possibile, restituirla. La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità dev'essere comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di restituzione e quindi consegnata alla Confederazione secondo le modalità determinate dal CDF (art. 76h cpv. 3 LDP e art. 18 OFiPo).

Chi riceve una **liberalità** monetaria o non monetaria **proveniente dall'estero** deve restituirla. La restituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità dev'essere comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di restituzione e quindi consegnata alla Confederazione secondo le modalità determinate dal CDF (art. 76h cpv. 4 LDP e art. 18 OFiPo).

1.5.2 Controllo dei dati e dei documenti da parte del CDF nonché disposizioni penali

Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e se sono state trasmesse entro il termine stabilito (art. 76e cpv. 1 LDP e art. 11 OFiPo). Accerta inoltre la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura presso i partiti politici e gli addetti alle campagne (art. 76e cpv. 1 LDP e art. 12 cpv. 1 OFiPo). I controlli possono svolgersi sul posto (art. 12 cpv. 3 OFiPo). Gli attori politici sono obbligati, su richiesta, a collaborare agli accertamenti del CDF e a mettere a disposizione la documentazione e le informazioni necessarie (art. 13 OFiPo).

Se constata che alcuni dati e documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito oppure non sono completi o corretti, il CDF ingiunge agli attori politici interessati di fornire i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine (art. 76e cpv. 2 LDP). Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il CDF è tenuto a denunciare all'autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo (art. 76e cpv. 3 LDP).

Chi viola intenzionalmente uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento secondo gli articoli 76b–76d LDP o le disposizioni concernenti le liberalità anonime e quelle provenienti dall'estero secondo l'articolo 76h LDP è punito con la multa sino a 40 000 franchi (art. 76j cpv. 1 LDP).

Il CDF può pubblicare un elenco degli attori politici che sono stati sottoposti a un controllo materiale (art. 14 cpv. 4 OFiPo).

1.5.3 Pubblicazione dei dati e dei documenti da parte del CDF

Al termine del controllo il CDF pubblica sul suo sito Internet (www.efk.admin.ch) i dati e i documenti concernenti le entrate preventivate e il conto finale al più tardi 15 giorni dopo averli ricevuti (art. 76f cpv. 1 e 2 lett. b LDP). I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie ricevute dagli attori politici nel periodo compreso tra il 7 settembre e il 22 ottobre 2023 e che devono essere comunicate al CDF entro cinque giorni lavorativi (art. 76f cpv. 3 LDP e art. 5 cpv. 3 OFiPo; cfr. n. 1.5.1.5) sono pubblicati in modo continuativo.

Il CDF può integrare i dati e i documenti da pubblicare secondo l'articolo 76f LDP con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servono a illustrarli e concretarli (art. 14 cpv. 1 OFiPo). Il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati. I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se è stato avviato un procedimento penale. Se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF la indica nei pertinenti dati e documenti senza commentarla (art. 15 OFiPo).

In generale

I dati e i documenti sono pubblicati per cinque anni dalla loro ricezione. Inoltre sono conservati secondo la legge sull'archiviazione (art. 17 OFiPo).

1.5.4 Excursus: obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di elezioni del Consiglio degli Stati

Le precedenti spiegazioni del numero 1.5 valgono in linea di massima anche per le elezioni del Consiglio degli Stati, ma vi sono le seguenti eccezioni.

Trattandosi di elezioni cantonali, il legislatore ha voluto che per le elezioni del Consiglio degli Stati vigessero norme diverse. Gli addetti alla campagna per l'elezione di un membro del Consiglio degli Stati non hanno alcun obbligo di rendere pubblico il finanziamento prima della campagna. Se il candidato o la candidata viene eletto/a e sono stati impiegati più di 50 000 franchi, gli addetti alla campagna del consigliere o della consigliera agli Stati eletto/a devono invece presentare il conto finale delle entrate e della liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi concesse nei 12 mesi precedenti l'elezione. Il termine per tale comunicazione al CDF scade 30 giorni dopo l'entrata in funzione (art. 76c cpv. 3 e 76d cpv. 1 lett. c LDP).

In caso di giuramento il 4 dicembre 2023, i dati e i documenti vanno quindi comunicati entro il 3 gennaio 2024.

Contrariamente a quanto accade per le elezioni del Consiglio nazionale, per le elezioni del Consiglio degli Stati non è vietato accettare liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero, fatte salve le prescrizioni legali cantonali. Gli attori politici che hanno condotto una campagna in vista dell'elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi devono comunicare singolarmente, insieme al conto finale, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall'estero concesse loro per tale campagna (art. 76h cpv. 5 LDP).

1.5.5 Obblighi di trasparenza cantonali per le campagne in vista di elezioni

Per le elezioni del Consiglio nazionale i Cantoni possono prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanziamento degli attori politici cantonali (art. 76k LDP). Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi al vostro Cantone.

Le elezioni del Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali. I Cantoni sono liberi di introdurre obblighi di trasparenza per gli attori politici. Per maggiori informazioni vogliate rivolgervi al vostro Cantone.

1.6 Incompatibilità

Le incompatibilità sono disciplinate nell'articolo 144 Cost. e negli articoli 14 e 15 della legge sul Parlamento (LParl)⁶ in combinato disposto con l'articolo 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁷ e con gli articoli 6–8 e l'allegato 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁸. Conformemente a queste disposizioni non possono far parte del Consiglio nazionale:

- le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl),
- i giudici dei tribunali della Confederazione non eletti dall'Assemblea federale (art. 14 lett. b LParl),
- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti (art. 14 lett. c LParl),

⁶ Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale; [RS 171.10](#)

⁷ Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; [RS 172.010](#)

⁸ Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; [RS 172.010.1](#)

In generale

- i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl),
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl),
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl).

Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f LParl, il 17 febbraio 2006 l'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati hanno emanato principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo di organizzazioni e persone interessate. L'elenco è stato aggiornato l'11 febbraio 2022⁹. I principi interpretativi servono agli Uffici per preparare la decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare all'attenzione della propria Camera. La decisione spetta in ultima istanza alla Camera competente.

L'articolo 15 LParl stabilisce che l'interessato deve decidere tra il mandato in Consiglio nazionale e l'altra carica o funzione ed entro quale termine deve prendere tale decisione.

1.7 Utilizzo di dati personali degni di particolare protezione

Secondo il principio di finalità i dati personali raccolti per una proposta di candidatura possono essere utilizzati soltanto a questo scopo. L'utilizzo di questi dati personali degni di particolare protezione per uno scopo diverso (p. es. invio d'informazioni) è legale soltanto se, dopo esserne stata debitamente informata, la persona interessata vi ha liberamente ed espressamente acconsentito. La persona ha inoltre in ogni momento la possibilità di revocare il consenso inizialmente dato, rifiutando così che i suoi dati personali siano utilizzati per altri scopi (art. 3, 4 e 12-14 della legge federale sulla protezione dei dati¹⁰, LPD).

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha adottato la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati. La nuova legge sulla protezione dei dati entrerà in vigore il 1° settembre 2023. I principi enunciati qui sopra mantengono la loro validità anche con la nuova legge. Sul sito Internet dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT; www.edoeb.admin.ch) sono fornite informazioni, sempre aggiornate, sulla nuova legge e i relativi obblighi.

L'IFPDT ha inoltre pubblicato il «Promemoria sull'impiego di strumenti digitali per gestire campagne a fini politici» (www.edoeb.admin.ch > Protezione dei dati > Documentazione > Promemoria > Impiego di strumenti digitali per gestire campagne a fini politici) e le «Linee guida per l'applicazione del diritto in materia di protezione dei dati al trattamento digitale di dati personali in relazione a elezioni e votazioni in Svizzera» (www.edoeb.admin.ch > Protezione dei dati > Documentazione > Guide > Elezioni e votazioni). Trovate ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sul sito dell'IFPDT (www.edoeb.admin.ch).

⁹ [FF 2022 767](#)

¹⁰ Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; [RS 235.1](#)

Presentazione delle candidature

2 Presentazione delle candidature nei Cantoni con sistema maggioritario

2.1 Candidatura nei Cantoni con sistema maggioritario con possibilità di elezione tacita

I sei Cantoni che eleggono la/il loro deputata/o con il sistema maggioritario hanno la facoltà di prevedere nella legislazione cantonale elezioni tacite qualora per il loro unico seggio vi sia una sola candidatura (art. 47 cpv. 2 LDP). Se un Cantone si avvale di questa possibilità (come hanno fatto sinora Obvaldo¹¹ e Nidvaldo¹²), la relativa candidatura deve pervenire all'autorità competente per l'organizzazione dell'elezione entro lunedì 4 settembre 2023 alle ore 12.00.

2.2 Candidatura nei Cantoni con sistema maggioritario senza possibilità di elezione tacita

Per i Cantoni con sistema maggioritario la cui legislazione non prevede alcuna elezione tacita (nel 2019 erano i Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), questo termine non è applicabile. In questi Cantoni è possibile votare per qualsiasi persona eleggibile (art. 47 cpv. 1 LDP). Questi Cantoni con sistema maggioritario possono pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all'autorità elettorale entro il 4 settembre 2023. I candidati e le candidate devono fornire almeno le seguenti indicazioni (art. 47 cpv. 1^{bis} LDP):

- il cognome e il nome ufficiali;
- il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- il sesso;
- l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;
- l'appartenenza partitica o a un gruppo politico;
- la professione.

¹¹ Gesetz des Kantons Obwalden vom 17. Februar 1974 über die Ausübung der politischen Rechte (Abstimmungsgesetz, [GDB 122.1](#)), art. 53a cpv. 4.

¹² Einführungsgesetz des Kantons Nidwalden vom 27. Mai 2009 zur Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte ([LB 131.1](#)), art. 2.

Presentazione delle candidature

3 Presentazione delle candidature nei Cantoni con sistema proporzionale

3.1 Termine per la presentazione delle proposte di candidatura e termine per la modifica

I Cantoni con sistema proporzionale fissano nella legislazione cantonale uno dei quattro lunedì tra il 1° agosto e il 31 agosto 2023 quale ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura, ovvero il termine entro il quale tutte le candidature devono pervenire all'autorità competente per l'organizzazione delle elezioni (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP). Le proposte di candidatura presentate in ritardo non sono valide. Non è sufficiente consegnare una proposta di candidatura alla Posta il giorno stesso del termine per la presentazione.

Entro il secondo lunedì successivo, oppure già entro il primo lunedì se il diritto cantonale prevede il termine più breve, devono essere inviate alla medesima autorità tutte le rettifiche (candidature sostitutive, correzione di dati errati o integrazione di dati mancanti, dichiarazioni di congiunzione di liste). Passato questo termine, non si potrà più apportare alcuna modifica alle proposte di candidatura (art. 29 e 31 LDP)¹³.

Soltanto alla fine del mese di marzo 2023 sarà possibile valutare se e quali Cantoni estenderanno il termine per la modifica a 14 giorni ed eventualmente anticiperanno il termine per la presentazione delle proposte di candidatura rispetto a quello applicato nel 2019 (art. 8a dell'ordinanza sui diritti politici, ODP¹⁴). La tabella 2 consente di determinare con precisione per ogni Cantone tutte le scadenze importanti per le operazioni dei partiti e dei gruppi, in base al termine stabilito dal Cantone per la presentazione delle proposte e per le rettifiche.

Tabella 2: Presentazione delle candidature e modifica delle liste

Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:			
		7.8.	14.8.	21.8.	28.8.
Presentazione delle proposte di candidatura (art. 21 LDP) entro	lunedì	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.
Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	martedì	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.
Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	giovedì	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.
Rettificazioni ¹⁵ (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la modifica (7 giorni)	lunedì	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.
Rettificazioni ¹⁵ (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la modifica (14 giorni)	lunedì	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.

¹³ Nel 2019, dei 20 circondari elettorali che fanno uso del sistema proporzionale, 15 (BE, LU, SZ, ZG, FR, SO, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU) hanno applicato il termine di sette giorni e quattro (BS, BL, SH e NE) il termine di 14 giorni. Nel Cantone di Zurigo il termine è stato di 18 giorni.

¹⁴ Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici; [RS 161.11](#)

¹⁵ Per esempio: rettifica di dati errati o incompleti, proposte di sostituzione.

Presentazione delle candidature

3.2 Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti le candidature

3.2.1 Informazioni minime sulla proposta di candidatura

Sulla proposta di candidatura i candidati e le candidate devono fornire almeno le seguenti indicazioni (art. 22 cpv. 2 LDP):

- il cognome e il nome ufficiali;
- il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- il sesso;
- la data di nascita;
- l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;
- la professione.

3.2.2 Nome

Dalle elezioni del Consiglio nazionale del 2019, sulla proposta di candidatura vanno indicati il cognome e il nome ufficiali e il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta. Questo permette di semplificare il controllo delle candidature plurime.

Riguardo al nome della persona che si candida occorre tenere presente quanto segue:

- il cognome e il nome ufficiali corrispondono a quelli che figurano nel registro comunale del controllo degli abitanti. Il diritto cantonale disciplina i termini per le notifiche fra registri;
- per il cognome e il nome ufficiali non è possibile scegliere fra diverse ortografie. Questa regola si applica anche all'uso del trattino o della dieresi. Fa stato il nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti;
- i nomi d'arte possono essere aggiunti al cognome con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta.

Esempi:

- a) Nel 2011, la signora Maria Esempio ha sposato il signor Giuseppe Modello. Avendo anteposto il cognome da nubile al cognome del marito si chiama ufficialmente Maria Esempio Modello. Sulla proposta di candidatura deve indicare questi cognomi come cognome ufficiale, senza inserire un trattino tra Esempio e Modello.

La signora Maria Esempio viene però comunemente chiamata Mary Esempio. Trattandosi del cognome e del nome con il quale è comunemente conosciuta, dovrà indicarli sulla proposta di candidatura.

- b) Il signor Pietro Meier figura nel registro comunale del controllo degli abitanti come Pietro Meier. Non può candidarsi con il nome di Pietro Mayer. Fa stato l'ortografia con cui il nome figura nel registro comunale del controllo degli abitanti. Dato che è comunemente conosciuto come Pietro Meier, sul modulo per la proposta di candidatura dovrà indicare due volte Pietro Meier.
- c) Maria Teresa Bianchi figura con questo nome nel registro comunale del controllo degli abitanti. Questo è dunque il suo nome ufficiale. Tuttavia è comunemente conosciuta come Terry. Indicherà quindi Terry Bianchi quale nome e cognome con i quali è politicamente o comunemente conosciuta.

Presentazione delle candidature

- d) Maria Maddalena Rossi è politicamente conosciuta con il nome di Maria M. Rossi. Indicherà Maria Maddalena Rossi quale nome ufficiale e Maria M. Rossi quale nome con il quale è politicamente o comunemente conosciuta.
- e) Il signor Stefano Angeli è cantante ed è conosciuto con il nome d'arte Fortissimo. Egli può utilizzare il nome d'arte per la candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale, ma solo in aggiunta al nome con cui è politicamente o comunemente conosciuto: Stefano Angeli (Fortissimo). Non può candidarsi soltanto con il suo nome d'arte.

3.2.3 Numero di candidature per proposta

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario elettorale (ovvero nel Cantone) (art. 22 cpv. 1 LDP).

3.2.4 Dichiarazione di accettazione

Ogni candidato/a deve dichiarare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato (art. 22 cpv. 3 LDP).

3.2.5 Divieto di candidature plurime

Il nome di un candidato o di una candidata può figurare su un'unica proposta (art. 27 LDP).

Se il nome della persona candidata, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta del medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a stralciarlo da tutte le proposte senza preavviso alcuno (art. 27 cpv. 1 LDP).

Se il nome della persona candidata, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta di diversi Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a stralciarlo dalla seconda e da tutte le seguenti proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte dei Cantoni pervengono alla Cancelleria federale (art. 27 cpv. 2 LDP).

Una candidatura plurima scoperta dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è dichiarata nulla su tutte le liste interessate. L'annullamento della candidatura è eseguito dal Cantone se lo/a stesso/a candidato/a figura su più liste del Cantone, e dalla Cancelleria federale se lo/a stesso/a candidato/a figura su liste di più Cantoni. Per quanto possibile, i nomi di tali persone sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate. Se ciò non è più possibile, l'annullamento della candidatura è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento (art. 32a LDP).

3.3 Denominazione delle proposte di candidatura

3.3.1 Denominazione e lista privilegiata

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre. I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle devono designare una proposta quale lista privilegiata (art. 23 LPD, art. 8c cpv. 3 ODP). Ad essa saranno attribuiti i suffragi di complemento espressi su schede con denominazione lacunosa.

In caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, non è necessario designare una lista privilegiata. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede sono state votate (art. 37 cpv. 2 LDP).

Presentazione delle candidature

3.3.2 Numerazione

Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un numero progressivo (art. 30 cpv. 2 LDP). Il criterio di numerazione (ad es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale.

3.4 Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti i/le firmatari/ie

3.4.1 Numero minimo

Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata di proprio pugno da un numero minimo di elettori ed elettrici con domicilio politico nel circondario elettorale (ovvero nel Cantone) (art. 24 cpv. 1 LDP). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone ed è pari a:

Tabella 3: numero minimo di firmatari per ogni proposta

1.	Zurigo	400	11.	San Gallo	200
2.	Berna	400	12.	Grigioni	100
3.	Lucerna	100	13.	Argovia	200
4.	Svitto	100	14.	Turgovia	100
5.	Zugo	100	15.	Ticino	100
6.	Friburgo	100	16.	Vaud	200
7.	Soletta	100	17.	Vallese	100
8.	Basilea Città	100	18.	Neuchâtel	100
9.	Basilea Campagna	100	19.	Ginevra	200
10.	Sciaffusa	100	20.	Giura	100

N.B.: se in una congiunzione o sotto-congiunzione di liste un partito o un gruppo presenta le proposte A, B e C, ognuna di queste proposte dovrà essere firmata dal numero minimo di firmatari previsti in quel Cantone. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, occorrono quindi 400 firme per la proposta A, 400 per la proposta B e 400 per la proposta C.

Il gruppo candidato è libero di raccogliere e presentare un numero superiore di firme per evitare, qualora vi fossero stralci da parte ufficiale, di finire sotto il numero minimo necessario.

È fatta salva la regolamentazione speciale per i partiti registrati che sono rappresentati in Consiglio nazionale per il Cantone in questione o che in occasione dell'elezione del Consiglio nazionale del 2019 hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 LDP; cfr. n. 3.4.5).

3.4.2 Divieto di firme plurime

Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura (art. 24 cpv. 2 LDP). Il Cantone stralcia da tutte le proposte il nome dell'elettore o dell'elettrice che ha firmato più di una proposta (art. 8b cpv. 3 ODP).

Presentazione delle candidature

3.4.3 Impossibilità di revocare le firme apposte

Nessuno può ritirare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura presentata (art. 24 cpv. 2 LDP).

3.4.4 Attestazioni del diritto di voto

I gruppi candidati devono informarsi presso il Cantone se devono essi stessi richiedere ai Comuni l'attestazione del diritto di voto dei/delle candidati/e e dei/delle firmatari/e oppure se la richiesta è fatta dal Cantone.

3.4.5 Agevolazioni amministrative per il numero minimo di firme

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire il numero minimo di firme di cui al numero 3.4.1 se soddisfano le due condizioni seguenti:

- entro il 31 dicembre 2022 risultano regolarmente registrati presso la Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 e 76a LDP, cfr. l'elenco all'indirizzo www.bk.admin.ch > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti);
- nella legislatura uscente rappresentano il Cantone in Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 LDP).

Il partito che soddisfa queste due condizioni deve depositare soltanto le firme valide di tutti/e i/le candidati/e come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP). Queste ultime corrispondono alle persone responsabili secondo gli statuti del partito cantonale.

Le agevolazioni amministrative si applicano a tutte le proposte di candidatura del partito presentate nel Cantone. Vi rientrano ad esempio le proposte dei partiti dei giovani, quelle regionali o quelle maschili e femminili. Per avere diritto alle agevolazioni amministrative è determinante l'appartenenza partitica, non la denominazione della lista. Nella maggior parte dei casi l'appartenenza partitica è indicata negli statuti del partito cantonale e/o del partito a livello federale. Se gli statuti non la indicano, si può richiedere una conferma al partito a livello federale.

Se un partito che ha diritto alle agevolazioni amministrative presenta più proposte di candidatura, le persone preposte alla presidenza e alla gestione devono firmare più proposte di candidatura nella loro funzione. Apponendo tale firma, esse non rivestono la funzione di rappresentanti e sostituti delle proposte di candidatura, ma adempiono l'articolo 24 capoverso 4 LDP per poter beneficiare delle agevolazioni amministrative. Il diritto alle agevolazioni amministrative non esonera dall'obbligo di designare un rappresentante e un sostituto per ogni proposta di candidatura (art. 25 LDP; cfr. n. 3.4.6).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano tuttavia delle agevolazioni soltanto se entro il 1° maggio 2023 notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione nel registro, dei loro statuti, del loro nome e della loro sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e 76a LDP; art. 4 OPart¹⁶).

I partiti cantonali sono esonerati dal raccogliere il numero minimo di firme e dal richiedere le corrispondenti attestazioni del diritto di voto soltanto se si sono sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto registrare per tempo e validamente nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

¹⁶Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti, [RS 161.15](#)

Presentazione delle candidature

3.4.6 Rappresentante della proposta di candidatura

Per ogni singola proposta di candidatura devono essere designati un rappresentante e un sostituto. Questi hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere. Il rappresentante e il sostituto devono avere diritto di voto nel circondario elettorale e possono essere designati rappresentanti o sostituti di una sola proposta di candidatura. Anche in caso di sotto-congiunzioni di liste, ogni lista deve stabilire un proprio rappresentante e un proprio sostituto. Sempre che i firmatari non dispongano altrimenti, il primo firmatario è ritenuto il rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, il secondo il suo sostituto (art. 25 LDP).

Anche nel caso dei partiti che beneficiano di agevolazioni amministrative, per ogni lista presentata in un Cantone occorre designare un proprio rappresentante e un proprio sostituto. Le persone preposte alla presidenza e alla gestione che devono firmare la proposta di candidatura in caso di agevolazioni amministrative non sono considerate rappresentanti e sostituti delle proposte di candidatura e possono rappresentare una sola proposta, ma soltanto se hanno il diritto di voto nel Cantone.

3.5 Congiunzioni di liste

Per la ripartizione dei mandati ogni gruppo di liste congiunte è trattato dapprima come lista unica. I mandati assegnati al gruppo di liste congiunte sono poi ripartiti fra le singole liste che compongono il gruppo (art. 42 LDP).

3.5.1 Ammissione illimitata di congiunzioni di liste

Con dichiarazione concorde diversi gruppi o partiti possono dichiarare le loro liste congiunte. Tali congiunzioni possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dal termine di presentazione delle candidature; art. 29 cpv. 4 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione di liste non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP).

All'ODP è allegato un modello di modulo per la congiunzione di liste. I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia crearne uno proprio, a condizione però che contenga almeno le indicazioni del modello (art. 8e cpv. 1 ODP).

3.5.2 Ammissione limitata di sotto-congiunzioni

Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono autorizzate soltanto all'interno di una congiunzione di liste tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1^{bis} LDP).

Nell'ambito della trattazione dell'IV. Pa. 21.402 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Precisazione per le sotto-congiunzioni», il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno stabilito che diversi partiti non rappresentano un'ala di un gruppo. Di conseguenza, le sotto-congiunzioni tra proposte di candidatura nelle quali diversi partiti dovrebbero costituire l'ala di un gruppo non sono autorizzate anche se scelgono la stessa denominazione.¹⁷ Rimangono possibili le liste comuni di diversi partiti.

Tranne nel caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, se vi sono più liste con la stessa denominazione principale una di esse deve essere designata quale lista privilegiata (cfr. n. 3.3.1).

¹⁷ Cfr. [Boll. Uff. 2021 N 2178 seg.](#), [Boll. Uff. 2022 S 774 segg.](#) Il 29 novembre 2021 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'IV. Pa. 21.402 CIP-N. Il 19 settembre 2022 il Consiglio degli Stati non vi ha dato seguito poiché il tenore della legge non doveva essere modificato. Il voto del presidente della CIP-S a nome della Commissione e i voti del portavoce e della portavoce della CIP-N corrispondono a una riserva d'interpretazione esplicita in riferimento alla ratio legis.

Presentazione delle candidature

3.5.3 Inammissibilità delle sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni

Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1 LDP).

3.5.4 In sintesi

Conformemente al diritto vigente, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:

Tabella 4: Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

Livello di congiunzione	Tra partiti	All'interno del partito
Congiunzione di liste	Ammissa illimitatamente	Ammissa illimitatamente
Sotto-congiunzione	Non ammissa	Ammissa unicamente tra liste differenziate da aggiunte tese a distinguere: <ul style="list-style-type: none"> • la regione • l'età • il sesso • le ali del partito Non ammissa per altri scopi
Presupposto		Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si differenziano secondo criteri regionali
Sotto-congiunzione di sotto-congiunzione	Non ammissa	Non ammissa

3.5.5 Effetto della congiunzione di liste

Per la ripartizione dei mandati tra le liste si calcola innanzitutto il quoziente provvisorio: il numero totale dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente provvisorio.

Ad ogni lista sono successivamente assegnati tanti mandati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi (cfr. n. 8.1.2).

Invece di andare persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione dei voti di partito per il quoziente provvisorio vengono attribuiti ai gruppi o partiti che hanno congiunto le loro liste.

Presentazione delle candidature

Esempio:

Il partito A ha ottenuto 4121 suffragi

Il partito B ha ottenuto 3912 suffragi

Il quoziente provvisorio è 500

Senza congiunzione di liste il partito A ottiene 4121: 500 = 8 mandati; resto = 121

Senza congiunzione di liste il partito B ottiene 3912: 500 = 7 mandati; resto = 412

Il partito A perde dunque: 121 suffragi

Il partito B perde dunque: 412 suffragi

> Totale dei suffragi persi

533 suffragi

In caso di *congiunzione di liste* i suffragi di entrambi i partiti sono dapprima sommati: 4121 + 3912 = 8033.

In seguito, la somma 8033 è divisa per il quoziente elettorale provvisorio 500; ne risultano 16 mandati, il che, per i due partiti congiuntamente, significa un mandato in più rispetto al risultato senza congiunzione di liste. In altri termini: invece di 533, si perdono soltanto 33 suffragi.

3.5.6 Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto dei gruppi partecipanti alle congiunzioni l'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni (art. 32 cpv. 1 e art. 33 cpv. 1 LDP).

3.6 Autorità di ricorso in materia di proposte di candidatura

La competenza di decidere in prima istanza su ricorsi contro decisioni dell'autorità nella procedura di proposta spetta al governo cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. c LDP; cfr. n. 12).

3.7 Pubblicazione delle liste

Il governo cantonale pubblica nel proprio Foglio ufficiale le liste con la loro denominazione. Se vi sono liste congiunte, comunica le congiunzioni di liste nonché eventuali sotto-congiunzioni (art. 32 cpv. 1 LDP).

Schede elettorali

4 Scheda

4.1 Stampa ufficiale di tutte le liste

I Cantoni con sistema proporzionale hanno l'obbligo di inviare tra il 24 settembre e il 1° ottobre 2023 al domicilio degli elettori e delle elettrici tutte le liste sotto forma di una scheda elettorale. A ogni elettore/trice deve inoltre essere inviata una scheda non prestampata (art. 33 cpv. 2 LDP).

I Cantoni con sistema maggioritario inviano una scheda a ogni elettore/trice tra il 24 settembre e il 1° ottobre 2023 (art. 48 LDP).

4.2 Nullità delle schede non ufficiali

Sono valide soltanto le schede ufficiali; in altre parole, nessun gruppo può allestire schede in proprio (art. 38 cpv. 1 lett. b e art. 49 cpv. 1 lett. b LDP).

4.3 Schede prestampate suppletive

I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato dei Cantoni con sistema proporzionale schede ufficiali suppletive recanti la loro lista prestampata (art. 33 cpv. 3 LDP).

Votare validamente: come compilare la scheda

5 votare validamente: come compilare la scheda

5.1 Principio

Per esprimere il loro voto gli elettori e le elettrici dei Cantoni con sistema proporzionale possono servirsi di una scheda prestampata o non prestampata che compileranno in tutto o in parte iscrivendovi il nome delle persone candidate figuranti sulle liste pubblicate del proprio Cantone (art. 35 LDP).

Gli elettori e le elettrici dei Cantoni con sistema maggioritario possono scrivere sulla scheda elettorale il nome di un/una qualsiasi Svizzero/a avente diritto di voto con, in aggiunta, le informazioni necessarie a identificare tale persona (art. 47 cpv. 1 LDP). Se il diritto del Cantone con sistema maggioritario prevede la possibilità di elezione tacita, gli elettori e le elettrici possono contrassegnare con una crocetta il/la candidato/a prescelto/a.

5.2 Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori e le elettrici dei Cantoni con sistema proporzionale possono, di proprio pugno, stralciare, modificare o aggiungere elementi (art. 35 cpv. 2 e 3 LDP). Il voto può pertanto essere espresso nei seguenti modi:

- inserendo nell'urna la lista immutata;
- cancellando il nome di candidati/e;
- scrivendo due volte il nome di un/a candidato/a (= cumulo). Non è tuttavia ammesso apporre virgolette o servirsi di espressioni come «idem», «come sopra», «c. s.» e simili;
- inserendo su una scheda prestampata il nome di persone che figurano in altre liste (= panachage).

Nei Cantoni con sistema maggioritario gli elettori e le elettrici non hanno invece queste possibilità.

5.3 Schede non prestampate

Le schede non prestampate devono essere riempite di proprio pugno. Anche in questo caso l'elettore/trice del Cantone con sistema proporzionale ha la possibilità del panachage e del cumulo (art. 35 cpv. 1 e 3 LDP; cfr. n. 5.2)

5.4 Regole comuni alle schede prestampate e non prestampate

5.4.1 Numero massimo di candidati/e eleggibili

Ogni elettore/trice dei Cantoni con sistema proporzionale può scrivere sulla scheda al massimo tanti nomi quanti sono i mandati da occupare per il Cantone.

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano (art. 38 cpv. 3 LDP).

Nei Cantoni con sistema maggioritario la scheda può contenere il nome di un'unica persona (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP); in quelli che prevedono la possibilità di elezione tacita è permesso contrassegnare con una crocetta il nome di un/a unico/a candidato/a, altrimenti la scheda è nulla (art. 50 cpv. 3 lett. b LDP).

Votare validamente: come compilare la scheda

5.4.2 Effetti della denominazione della lista

Se nei Cantoni con sistema proporzionale una scheda contiene nomi che non figurano su nessuna lista, questi non vengono presi in considerazione. Le linee occupate da nomi non validi sono computate come suffragi di complemento soltanto se la lista ha una denominazione o un numero progressivo (art. 37 cpv. 1 e 3 LDP).

Schede nulle

6 Schede nulle

6.1 Schede nulle ovunque

Sia nei Cantoni con sistema maggioritario sia in quelli con sistema proporzionale (art. 38 e 49 LDP) sono nulle le schede:

- non ufficiali;
- non riempite o modificate a mano;
- contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

Inoltre, i motivi di nullità inerenti alla procedura cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.) valgono anche per le elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 cpv. 4 e art. 49 cpv. 2 LDP).

Il Cantone che utilizza il canale del voto elettronico disciplina nella propria legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (art. 38 cpv. 5 e art. 49 cpv. 3 LDP).

6.2 Schede nulle nei Cantoni con sistema maggioritario

Oltre che per i motivi esposti al numero 6.1, nel sistema maggioritario le schede sono nulle se contengono nomi di più persone (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP).

Nei Cantoni con sistema maggioritario e possibilità di elezione tacita sono altresì nulli (art. 50 cpv. 3 LDP):

- i voti espressi a candidati/e il cui nome non figura prestampato sulla scheda e
- le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati/e.

6.3 Schede nulle nei Cantoni con sistema proporzionale

Oltre che per i motivi esposti al numero 6.1, nel sistema proporzionale le schede sono nulle se non contengono alcun nome di persone candidate del circondario (art. 38 cpv. 1 lett. a LDP).

È dunque nulla, ad esempio, la scheda non prestampata nella quale sia stata inserita la denominazione della lista o il numero progressivo ma non il nome di una persona candidata.

Nulla è anche la scheda prestampata nella quale siano stati stralciati i nomi di tutte le persone candidate, senza che ne siano stati inseriti di nuovi.

Espressione del voto e agevolazioni

7 Espressione del voto e agevolazioni

7.1 Voto: agevolazioni

La legge federale sui diritti politici consente a tutti gli elettori e a tutte le elettrici, incondizionatamente, il voto per corrispondenza e il voto anticipato (art. 7 e 8 LDP); diversi Cantoni hanno inoltre introdotto la possibilità del voto per rappresentanza (art. 5 cpv. 6 LDP).

7.1.1 **Voto anticipato: anticipo minimo**

I Cantoni devono permettere il voto anticipato almeno in due dei quattro giorni che precedono quello della votazione. A tal fine il diritto cantonale deve prevedere che tutte o singole urne siano aperte durante un determinato lasso di tempo oppure che gli elettori e le elettrici abbiano la possibilità di consegnare a un pubblico ufficio la scheda in busta chiusa (art. 7 cpv. 1 e 2 LDP).

7.1.2 **Voto per rappresentanza**

La rappresentanza è ammessa per le votazioni e le elezioni federali, sempre che il diritto cantonale la preveda per le votazioni ed elezioni cantonali (art. 5 cpv. 6 LDP).

Il voto per rappresentanza si riferisce soltanto al fatto di recarsi alle urne e non a quello di compilare la scheda. A parte le persone che non sono in grado di scrivere a causa di invalidità (art. 5 cpv. 6 secondo periodo e art. 6 LDP), tutti devono imperativamente compilare le schede di persona e di proprio pugno.

7.1.3 **Urne itineranti**

I Cantoni ZH¹⁸, SZ¹⁹ e AI²⁰ permettono ai propri Comuni di utilizzare urne itineranti (urne che circolano nel Comune secondo un calendario prestabilito).

Il Cantone SZ consente l'impiego di urne itineranti in ospedali, ricoveri e case di cura, mentre nei Cantoni FR²¹, VD²² e NE²³ una delegazione dell'ufficio elettorale, su domanda, raccoglie i suffragi dei singoli malati, invalidi e anziani.

7.1.4 **Ulteriori agevolazioni**

Se i Cantoni prevedono agevolazioni più estese per il voto anticipato, queste valgono anche per le votazioni e per le elezioni federali (art. 7 cpv. 3 LDP). Per la consegna del voto anticipato sono ampiamente utilizzate cassette delle lettere appositamente designate dai Comuni.

¹⁸ Gesetz vom 1. September 2003 über die politischen Rechte del Cantone di Zurigo ([LS 161](#)), art. 15 cpv. 4 e 19 cpv. 2.

¹⁹ Wahl- und Abstimmungsgesetz vom 15. Oktober 1970 del Cantone di Svitto ([SRSZ 120.100](#)), art. 21 cpv. 3.

²⁰ Verordnung vom 23. Oktober 2017 über die Urnenabstimmungen del Cantone di Appenzello Interno ([GS 160.010](#)), art. 7 cpv. 3.

²¹ Loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques del Cantone di Friburgo ([SGF 115.1](#)), art. 19.

²² Loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques del Cantone di Vaud ([BLV 160.01](#)), art. 21.

²³ Loi du 17 octobre 1984 sur les droits politiques del Cantone di Neuchâtel ([RSN 141](#)), art. 24.

Espressione del voto e agevolazioni

7.2 Modalità di voto

7.2.1 Voto per corrispondenza

Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile (art. 8 cpv. 2 LDP).

I Cantoni devono predisporre una procedura semplice per l'esercizio del voto per corrispondenza (art. 8 cpv. 1 LDP).

Il voto per corrispondenza è valido indipendentemente dal fatto che sia inviato da un ufficio postale in Svizzera o all'estero.

Se i Cantoni prevedono agevolazioni più estese per il voto per corrispondenza (ad es. cassette delle lettere appositamente designate dai Comuni), queste valgono parimenti per le votazioni ed elezioni federali (art. 7 cpv. 3 LDP).

7.2.2 Voto elettronico

In Svizzera il voto elettronico è in fase sperimentale (art. 8a LDP); fin dall'inizio è stato scelto un approccio che antepone la sicurezza alla velocità. Un Cantone che intende proporre il voto elettronico in occasione delle votazioni federali e delle elezioni del Consiglio nazionale necessita di un'autorizzazione di principio del Consiglio federale. Per ottenerla deve dimostrare di soddisfare le rigide esigenze stabilite dal diritto federale in particolare in materia di sicurezza. Il voto elettronico è un progetto congiunto di Confederazione e Cantoni a beneficio degli aventi diritto di voto che presenta i seguenti vantaggi:

- l'espressione di un voto nullo è impossibile;
- i risultati degli scrutini si ottengono più rapidamente;
- si evitano i ritardi come nel voto per corrispondenza;
- i gruppi con esigenze particolari, come per esempio gli aventi diritto di voto con disabilità, possono esercitare in modo autonomo i loro diritti politici.

Dopo una fase sperimentale durata diversi anni, con oltre 300 prove eseguite in un totale di 15 Cantoni, dal 2019 il voto elettronico non è disponibile in Svizzera. Su mandato del Consiglio federale la Cancelleria federale ha concepito, assieme ai Cantoni, una riorganizzazione della fase sperimentale. Con tale riorganizzazione si dà risposta alla necessità d'intervento individuata e si persegue l'obiettivo di una fase sperimentale stabile con sistemi completamente verificabili. Nella prima fase della riorganizzazione sono state rivedute le basi legali concernenti il voto elettronico. L'ODP parzialmente riveduta e l'ordinanza concernente il voto elettronico (OVE) totalmente riveduta sono entrate in vigore il 1° luglio 2022.

Fondandosi sulle basi legali rivedute alcuni Cantoni prevedono di riprendere le prove con il sistema della Posta Svizzera, il quale è completamente verificabile. La Cancelleria federale ha commissionato una verifica di tale sistema e del suo esercizio e pubblicato i primi risultati. I lavori per la ripresa delle prove con questo sistema sono in corso, ma non ancora conclusi. I risultati della verifica indipendente faranno parte degli elementi in base ai quali il Consiglio federale decide sul rilascio di un'autorizzazione di principio ai Cantoni che ne fanno richiesta.

Spoglio

8 Spoglio

Le operazioni di spoglio spettano ai servizi ufficiali cantonali. Per ragioni di completezza la Cancelleria federale ricorda qui alcuni principi della procedura di spoglio, nella quale, tuttavia, i partiti o i gruppi non sono direttamente implicati.

8.1 Spoglio nei Cantoni con sistema proporzionale

8.1.1 Processo verbale dei risultati

Di norma, i processi verbali dei risultati sono allestiti dai singoli Comuni e inviati all'ufficio centrale cantonale (art. 39 LDP e art. 7a e 9 ODP).

I verbali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire:

- il numero di suffragi ottenuti dalle singole persone candidate di ogni lista (suffragi dei/delle candidati/e);
- il numero di suffragi supplementari ottenuti da ogni lista (suffragi di complemento);
- le somme dei suffragi delle persone candidate e dei suffragi di complemento ottenuti dalle singole liste;
- per le liste congiunte, il numero totale di suffragi del gruppo di liste.

8.1.2 Ripartizione dei mandati tra le liste

8.1.2.1 Prima ripartizione

Il numero totale dei suffragi di partito validi (suffragi dei candidati e suffragi di complemento) di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente successivo al quoziente così ottenuto è il quoziente provvisorio per la ripartizione. A ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi (art. 40 LDP).

8.1.2.2 Ripartizione dei mandati restanti

Se la prima ripartizione non ha consentito di assegnare tutti i mandati spettanti al Cantone, il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato il mandato successivo, e così via fino alla ripartizione di tutti i mandati restanti (art. 41 cpv. 1 lett. a e b LDP).

8.1.2.3 Casi particolari: quoziente identico e maggiore resto

Può capitare che in base alla divisione due o più liste ottengano un quoziente identico e che quindi abbiano uguale diritto al mandato. In tal caso, il mandato è assegnato alla lista che dalla divisione con il quoziente provvisorio ha ottenuto il maggior resto (art. 41 cpv. 1 lett. c LDP).

Spoglio

8.1.2.4 Casi particolari: ulteriori regole per l'assegnazione dei mandati restanti

Se ciononostante più liste hanno ancora uguale diritto all'assegnazione del mandato successivo, questo è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di partito. Se è uguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il/la cui candidato/a in lizza ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è uguale anche il numero dei voti personali decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 41 cpv. 1 lett. d–f e art. 20 LDP).

8.1.3 Ripartizione dei mandati tra candidati/e

8.1.3.1 Ordine

Fra le persone candidate di una stessa lista sono elette, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 43 cpv. 1 LDP).

8.1.3.2 Sorteggio

In caso di parità di voti decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e art. 20 LDP). Questo caso si è verificato nel Cantone Ticino in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2011. In caso di sorteggio si applica la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 II 13)

8.1.4 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

Il numero totale di mandati ottenuti da un gruppo di liste congiunte è ripartito tra le singole liste secondo le regole di cui al numero 8.1.2 (art. 42 LDP)

8.2 Spoglio nei Cantoni con sistema maggioritario

8.2.1 Processo verbale dei risultati

Di norma, i processi verbali dei risultati sono allestiti dai singoli Comuni e inviati all'ufficio centrale cantonale (art. 39 LDP e art. 7a e 9 ODP).

I verbali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire il numero dei suffragi ottenuti dalle singole persone candidate.

8.2.2 Ripartizione dei mandati

Nei circondari in cui si elegge un solo deputato o una sola deputata, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Fanno eccezione i Cantoni che utilizzano il sistema maggioritario con possibilità di elezione tacita. In questi Cantoni si può votare solo per le persone candidate il cui nome è prestampato. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte (art. 47 cpv. 1 LDP). In caso di sorteggio si applica la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 II 13).

Elezione tacita

9 Elezione tacita

La possibilità di elezioni tacite esiste dal 1999 nei Cantoni con sistema maggioritario di Obvaldo e Nidvaldo (cfr. n. 2.1). Se entro il termine previsto è stata presentata un'unica candidatura valida, la persona in questione è considerata eletta (art. 47 cpv. 2 LDP). Negli altri quattro Cantoni con sistema maggioritario il diritto cantonale non prevede la possibilità dell'elezione tacita.

Nei circondari elettorali con sistema proporzionale in cui il numero totale delle persone candidate di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare non si procede alla votazione; in luogo di quest'ultima il governo cantonale proclama «tacitamente» elette tutte le persone candidate (art. 45 cpv. 1 LDP).

Seggio divenuto vacante prima del termine della legislatura nei Cantoni con sistema proporzionale

10 Seggio divenuto vacante prima del termine della legislatura nei Cantoni con sistema proporzionale

10.1 Candidati/e subentranti: ordine

Se durante una legislatura diviene vacante un seggio in Consiglio nazionale, il governo cantonale proclama eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto più suffragi fra le persone candidate non elette della stessa lista del/la deputato/a che lascia la carica (primo/a subentrante) (art. 55 cpv. 1 LDP).

10.2 Parità di voti

In caso di parità di voti decide la sorte; il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e 20 LDP). In caso di sorteggio si applica la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 II 13)

10.3 Defezione del primo subentrante

Se il/la primo/a subentrante è deceduto/a, rinuncia al mandato o ha perduto l'eleggibilità gli/le succede il/la seguente (art. 55 cpv. 2 LDP).

Elezioni complementari e suppletorie

11 Elezioni complementari e suppletorie

11.1 Elezione complementare nei Cantoni con sistema proporzionale

11.1.1 Diritto di presentare una proposta di candidatura

Se durante una legislatura diviene vacante un seggio in Consiglio nazionale e se sulla lista interessata oppure, nel caso di liste congiunte, sulla singola lista interessata, non figura alcun/a subentrante eleggibile, si procede a un'elezione complementare (art. 56 LDP). Il seggio vacante non è assegnato a una lista congiunta.

Il diritto di presentare una proposta di candidatura spetta in primo luogo alle persone firmatarie o alla direzione del partito cantonale che ha depositato la lista cui apparteneva il/la deputato/a da sostituire (art. 56 cpv. 1 LDP).

11.1.2 Quorum

La proposta dev'essere approvata da almeno i tre quinti di tutte le persone firmatarie della lista aventi ancora diritto di voto oppure, nel caso in cui la lista non abbia dovuto essere firmata, mediante decisione giuridicamente valida della direzione del partito cantonale interessato (art. 56 cpv. 1 LDP; cfr. n. 3.4.5).

11.1.3 Procedura nel caso in cui le persone firmatarie non facciano uso del diritto di proposta

Se le persone firmatarie della lista non fanno uso del diritto di proposta oppure se la proposta non è approvata da almeno i tre quinti di tutte le persone firmatarie della lista aventi ancora diritto di voto, si procede a un'elezione popolare (art. 56 cpv. 3 LDP):

- secondo il sistema proporzionale, se devono essere assegnati più seggi;
- secondo il sistema maggioritario, se vi è un solo seggio vacante.

11.1.4 Elezioni complementari in caso di seggi rimasti vacanti

Se in un Cantone con sistema proporzionale il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede a una elezione complementare secondo l'articolo 56 capoverso 3 LDP (art. 45 cpv. 2 LDP; cfr. n. 11.1.3).

11.2 Elezioni suppletorie nei Cantoni con sistema maggioritario

Se un/a consigliere/a nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, nei Cantoni con sistema maggioritario si tengono elezioni suppletorie (art. 51 LDP). A queste elezioni si applicano in materia di procedura, schede e schede nulle le stesse disposizioni che disciplinano le elezioni con sistema maggioritario (art. 47–49 LDP; cfr. n. 1.2, 2, 6.1, 6.2, 8.2 e 9).

Ricorso

12 Procedura di ricorso

Nel caso di irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale può essere presentato ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. c LDP).

12.1 Termini di impugnazione

Un ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, al governo cantonale entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 77 cpv. 2 LDP).

Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale possono essere impugnate davanti al Tribunale federale entro tre giorni dalla notifica delle medesime (art. 80 cpv. 1 LDP, art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF²⁴).

12.2 Motivazione

Il ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti (art. 78 LDP). Per i fatti contestati, il ricorrente deve fornire indicazioni precise circa il luogo e la data in cui si sono prodotti.

²⁴ Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, [RS 173.110](#)

Rappresentanza femminile

13 Rappresentanza femminile


Anche dopo più di 40 anni dall'introduzione del cosiddetto articolo sull'uguaglianza nella Costituzione federale (oggi art. 8 cpv. 3 Cost.)²⁵ la Confederazione e i Cantoni continuano ad adoperarsi per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Nella maggior parte delle istituzioni politiche, anche in Consiglio nazionale, le donne sono tuttora sottorappresentate.

Nel 2019 la quota femminile in Consiglio nazionale è notevolmente aumentata: se nel 2015 si era attestata soltanto al 32 per cento (64 donne e 136 uomini), nel 2019 è salita al 42 per cento (84 donne e 116 uomini).

13.1 Quota di candidati e candidate per partito

Nelle elezioni i partiti assumono un ruolo centrale: non solo permettono all'elettorato di scegliere tra diversi orientamenti politici, ma decidono anche quali persone candidare all'elezione. I partiti e i gruppi hanno ampia libertà nella scelta dei candidati e delle candidate e dunque possono prestare più o meno attenzione all'aspetto della rappresentanza dei sessi. Il grafico 1 mostra che in tale ambito vi sono notevoli differenze fra i singoli schieramenti.

Grafico 1: quota dei candidati e delle candidate alle elezioni del Consiglio nazionale nel 2019



Fonte: Ufficio federale di statistica

²⁵ Adozione nella votazione popolare del 14 giugno 1981 dell'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale del 1874.

Rappresentanza femminile

Tabella 5: quota dei candidati e delle candidate alle elezioni del Consiglio nazionale nel 2019

Partito	Numero di candidate/i		Di cui uomini		Di cui donne	
	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %
PLR ²⁶	523	100	328	62.7	195	37.3
PPD ²⁷	702	100	421	60.0	281	40.0
PS	604	100	296	49.0	308	51.0
UDC	569	100	443	77.9	126	22.1
PEV	306	100	159	52.0	147	48.0
PCS	25	100	14	56.0	11	44.0
PVL	477	100	283	59.3	194	40.7
PBD ²⁷	207	100	142	68.6	65	31.4
PdL	100	100	60	60.0	40	40.0
PES	455	100	203	44.6	252	55.4
AVF	37	100	18	48.6	19	51.4
Sol.	59	100	27	45.8	32	54.2
DS	64	100	48	75.0	16	25.0
UDF	114	100	88	77.2	26	22.8
Lega	8	100	6	75.0	2	25.0
MCR	9	100	6	66.7	3	33.3
Altri	386	100	230	59.6	156	40.4
Totale	4645	100	2772	59.7	1873	40.3

Fonte: Ufficio federale di statistica

13.2 Quota dei candidati e delle candidate eletti/e per partito


Non solo la struttura delle liste, bensì anche i risultati delle elezioni riflettono le differenze tra i partiti riguardo alla rappresentanza dei sessi: in alcuni partiti le donne ottengono risultati particolarmente buoni, in altri hanno minori possibilità. Come risulta dal grafico 2, queste differenze in termini di risultati elettorali seguono in gran parte la medesima linea di differenziazione partitica delle candidature (cfr. grafico 1, n. 13.1).

²⁶ Nessuna fusione tra il PLR e il PL nel Cantone di Basilea Città. Dato che il PL-BS è membro del «PLR.I Liberali-Radicali», le liste del PL-BS sono attribuite al PLR a livello nazionale.

²⁷ Dopo la fusione di PPD e PBD, a inizio 2021, il partito si chiama «Il Centro».

Rappresentanza femminile

Grafico 2: Elezioni del Consiglio nazionale 2019: quota dei candidati e delle candidate eletti/e per partito (tra parentesi il numero di seggi ottenuti per partito)



Fonte: Ufficio federale di statistica

Tabella 6: Elezioni del Consiglio nazionale 2019: quota delle candidate e dei candidati eletti per partito

Partito	Numero seggi		Di cui uomini		Di cui donne	
	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %	in termini assoluti	in %
PLR ²⁸	29	100	19	65.5	10	34.5
PPD	25	100	18	72.0	7	28.0
PS	39	100	14	35.9	25	64.1
UDC	53	100	40	75.5	13	24.5
PEV	3	100	1	33.3	2	66.7
PVL	16	100	8	50.0	8	50.0
PBD	3	100	2	66.7	1	33.3
PdL	1	100	1	100	0	0.0
PES	28	100	11	39.3	17	60.7
Sol.	1	100	0	0.0	1	100
UDF	1	100	1	100	0	0.0
Lega	1	100	1	100	0	0.0
Totale	200	100	116	58.0	84	42.0

Fonte: Ufficio federale di statistica

Nel sito dell'Ufficio federale di statistica sono disponibili ulteriori informazioni (in tedesco e francese) sui risultati ottenuti dalle donne alle elezioni del Consiglio nazionale (www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > Politik > Wahlen > Frauen und Wahlen).

²⁸ Dato che il PL-BS è membro del «PLR.I Liberali-Radicali», le liste del PL-BS sono attribuite al PLR a livello nazionale.

Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

14 Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

I partiti e i gruppi hanno la possibilità di migliorare la rappresentanza femminile in Consiglio nazionale:

- migliorando la configurazione delle liste e
- sostenendo e promuovendo attivamente le candidate prima e durante la campagna elettorale, in particolare assicurando loro una presenza mediatica e una pubblicità che ne aumenti le possibilità di essere elette.

14.1 Come la configurazione della lista influisce sull'esito dell'elezione

Le possibilità di elezione delle donne possono essere migliorate grazie alla configurazione delle liste. Il diritto svizzero in materia elettorale accorda ai partiti e ai gruppi molteplici possibilità di differenziazione, che possono essere sfruttate per promuovere il ruolo della donna. Per essere efficaci tali misure devono tuttavia godere del sostegno effettivo del partito e tenere conto della situazione locale e personale del gruppo nel singolo Cantone. Per promuovere in modo efficace le candidature femminili è inoltre importante determinare il rapporto all'interno del partito tra i voti ottenuti dalle donne e quelli ottenuti dagli uomini in occasione di precedenti elezioni analoghe. Di seguito sono illustrate alcune possibili misure di promozione.

14.2 Cumulo ufficiale

Questa misura consente normalmente di ottenere risultati particolarmente buoni a favore della persona che si intende promuovere. Oltre alla forza dello schieramento politico è tuttavia determinante anche il sostegno del partito o del gruppo. Il cumulo ufficiale (doppia menzione di una candidatura su una scheda prestampata, art. 22 cpv. 1 LDP) può ad esempio offrire ad una minoranza (regione, età, sesso) l'opportunità di ottenere o conservare un mandato altrimenti minacciato. Lo strumento è utilizzabile anche per promuovere in modo mirato le candidature femminili.

14.3 Ordine delle candidature

L'ordine in cui i/le candidati/e sono iscritti/e sulla scheda può essere scelto a piacimento. Spesso i nomi delle persone di cui si propone la rielezione sono posti in testa alla lista (quasi sempre con successo). Se auspicato, questo strumento consente però anche di dare la precedenza alle candidature femminili e dunque di promuoverle.

Nel caso di uno stesso numero di candidature maschili e femminili è ipotizzabile una lista in cui i nomi dei candidati e delle candidate si susseguano alternandosi (donna, uomo, donna, uomo, ecc.). Questa configurazione della scheda potrebbe sensibilizzare gli elettori e le elettrici nei confronti di una rappresentanza equa dei due sessi.

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano (art. 38 cpv. 3 LDP). Decidendo di collocare le candidature femminili in testa alla scheda, l'organo responsabile di un partito o di un gruppo può ridurre la probabilità che questo provvedimento vada a colpire tali candidature.

Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

14.4 Liste di sole donne

Un'altra possibilità per favorire le candidature femminili può essere quella di compilare liste in cui figurino i nomi di sole donne. Dopo gli anni Novanta questa possibilità è stata utilizzata molto meno, ma ultimamente i partiti vi hanno nuovamente fatto ricorso in misura maggiore.

Determinante per decidere se questo sia lo strumento più adatto per promuovere le candidature femminili è il numero dei mandati da assegnare e la situazione particolare del singolo partito. Poiché questa misura può rivelarsi un'arma a doppio taglio, è consigliabile che il partito rifletta sull'opportunità di ricorrervi. Impiegata da sola è d'aiuto soltanto ai partiti ai cui vertici uomini e donne sono presenti in eguale misura; negli altri casi rischia addirittura di sbarrare invece che favorire l'accesso delle donne di un determinato gruppo al Consiglio nazionale. Inoltre, le liste di sole donne precludono a una donna la possibilità di subentrare a un deputato che si dimetta dal proprio seggio in corso di legislatura.

14.5 Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

Come dimostrano gli esempi di alcuni Cantoni nelle passate elezioni del Consiglio nazionale, questa misura può essere utilizzata con successo anche per promuovere le candidature femminili, sempre che sia ben concepita e tenga conto delle circostanze concrete.

Affinché non siano controproducenti, le liste di sole donne dovrebbero di regola essere utilizzate insieme allo strumento della congiunzione di liste ed eventualmente della sotto-congiunzione (cfr. art. 31 LDP). Questi due strumenti servono soprattutto a valorizzare meglio i suffragi restanti: invece di andare persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione dei voti di partito per il quoziente provvisorio vengono attribuiti ai gruppi che hanno congiunto le loro liste (cfr. n. 3.5.5).

Un partito può quindi sfruttare il fatto che ogni gruppo ha la possibilità di presentare più liste.

Le congiunzioni di liste sono ammesse senza limite alcuno. Con dichiarazioni concordi, gruppi o partiti diversi possono congiungere le loro liste (art. 31 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni sono invece consentite soltanto limitatamente. Mentre le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti o gruppi, le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei/delle candidati/e (art. 31 cpv. 1^{bis} LDP). Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste se un partito o un gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale.

Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono invece ammesse in nessun caso (art. 31 cpv. 1 LDP).

In caso di liste suddivise in base al sesso, la lista delle candidate può essere designata lista privilegiata affinché i (pochi) suffragi di complemento derivanti da schede con denominazione lacunosa siano assegnati a tale lista.

Come promuovere in modo mirato le candidature femminili

14.6 I limiti di siffatte misure

Gli elettori e le elettrici sono liberi di riempire la scheda come meglio credono (art. 35 LDP): possono stralciare nomi, cumularli e/o iscriversi candidate/i di altre liste (panachage). Tuttavia, le misure adottate da un partito o da un gruppo per promuovere le candidature femminili esplicano il loro effetto solo se l'elettore/trice non modifica la scheda.

14.7 Misure per promuovere le minoranze sottorappresentate

Le misure illustrate al n. 14 possono essere impiegate per promuovere anche altre categorie sottorappresentate della popolazione.

Osservazioni elettorali da parte dell'OSCE/ODIHR

15 Osservazioni elettorali da parte dell'OSCE/ODIHR

In qualità di Stato partecipante all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Svizzera è politicamente vincolata dagli obblighi in materia di elezioni e osservazioni elettorali previsti dal documento di Copenhagen del 1990²⁹ e dalla Carta sulla sicurezza europea adottata a Istanbul nel 1999³⁰. Questi documenti obbligano tutti gli Stati partecipanti a informare l'OSCE sulle elezioni previste e a invitarla a osservare le elezioni. L'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) ha svolto missioni per la valutazione delle elezioni del 2007 e del 2011. Nel 2015 ha inviato in Svizzera un team composto da tre esperti in elezioni e voto elettronico incaricato di valutare le elezioni federali in relazione all'utilizzo del voto elettronico. Allora gli osservatori chiesero di poter avere dei colloqui con le segreterie generali dei partiti. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale del 2019 non si è svolta alcuna missione di questo tipo. È possibile che nel 2023 ne venga svolta una e che gli osservatori chiedano nuovamente di poter avere colloqui con i partiti. Questi ultimi sono comunque liberi di decidere se accogliere o respingere la richiesta.

²⁹www.osce.org > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (it)

³⁰www.osce.org > Resources > Istanbul Document 1999 (it)

Ulteriori informazioni

16 Ulteriori informazioni

Sul proprio sito (www.bk.admin.ch > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale) la Cancelleria federale mette a disposizione altra documentazione con informazioni riguardanti tra l'altro la domanda di iscrizione nel registro federale dei partiti.

Da inizio 2023 su questo sito saranno disponibili informazioni riguardanti:

- le norme cantonali per l'attribuzione di un numero progressivo alle liste di candidati/e,
- le agevolazioni per l'espressione del voto e
- i responsabili cantonali delle elezioni.

A fine marzo 2023 saranno pure pubblicati i termini di tutti i Cantoni per la presentazione delle proposte di candidatura e per le modifiche. A fine settembre 2023 figureranno nel sito anche le liste candidate.

Insieme all'Ufficio federale di statistica, ai Servizi del Parlamento e al portale ch.ch, la Cancelleria federale gestisce inoltre una piattaforma Internet sulle elezioni federali 2023 (www.ch.ch/elezioni2023) contenente informazioni, istruzioni, approfondimenti e link ad altri siti interessanti. A partire dal 22 ottobre 2023 vi saranno pubblicati anche risultati e analisi.

Basi legali

17 Basi legali

17.1 Elezioni

- Costituzione federale (Cost., [RS 101](#)), art. 34, 39, 40, 136, 137, 143-145, 148 e 149;
- Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, [RS 161.1](#));
- Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, [RS 161.11](#)), art. 6a-17;
- Ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale ([RS 161.13](#), [RU 2021 533](#));
- Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti (OPart, [RS 161.15](#));
- Circolare del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023;
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, [RS 173.110](#)), art. 82 lett. c, 88 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 4.

17.2 Esercizio del diritto di voto da parte degli Svizzeri e delle Svizzere all'estero

- Costituzione federale ([RS 101](#)), art. 40;
- Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst, [RS 195.1](#));
- Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst, [RS 195.11](#));
- Circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero ([FF 2015 6157](#)).

17.3 Voto elettronico

- Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, [RS 161.1](#)); art. 8a;
- Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, [RS 161.11](#)), art. 27a-27o;
- Ordinanza della CaF del 25 maggio 2022 concernente il voto elettronico (OVE, [RS 161.116](#)).